

(N. 1210)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1763)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 OTTOBRE 1955

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955,
n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 7 sono soppresse le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto; *in fine* sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955.

« All'articolo 8: *al primo comma*, sono soppresse le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto; *in fine*, sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955; *al secondo comma*, sono soppresse le parole: nella stessa data; *in fine*, sono aggiunte le parole:

alla data del 16 dicembre 1955; *al terzo comma*, sono soppresse le parole: all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto; *in fine*, sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955.

« All'articolo 10, dopo le parole: all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta, sono aggiunte le parole: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 11, dopo le parole: sull'acquavite di vino che sia prodotta, sono aggiunte le parole: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 14 sono soppresse le parole: e le acquaviti naturali; ed aggiunto il seguente comma: La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti ».

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE

ALLEGATO.

Decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 17 settembre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sugli spiriti;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, che modifica il regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermouth, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazione, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, convertito nella legge 22 novembre 1954, n. 1060, concernente la fissazione al 15 settembre

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti stabilito col decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, e di modificare alcune norme contenute in detto decreto allo scopo di agevolare la distillazione della frutta e di migliorare il regime fiscale degli alcoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Dal 16 settembre 1955 è mantenuto invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è dovuto sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovraimposta di confine, un diritto erariale nella misura di lire 60.000 per ettanidro.

Il diritto erariale è mantenuto:

nella misura di lire 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonchè dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;

nella misura di lire 23.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo e

nella misura di lire 24.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5.300 ettanidri annui.

I diritti erariali nelle misure indicate nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Gli spiriti classificati di seconda categoria provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonchè dalle carrube e da fichi sono esenti dal diritto erariale.

È stabilito in lire 27.000 per ettanidro il diritto erariale per gli spiriti provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in lire 8.000 il diritto erariale per gli spiriti provenienti dalle carrube e dai fichi.

Art. 4.

È elevato a lire 6.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Per gli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione del lievito di melasso, dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica, dal sorgo e dalla canna gentile il diritto erariale è mantenuto nella misura di lire 1.000 per ettanidro, purchè l'impiego delle materie prime da cui provengono gli alcoli sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli alcoli denaturati metilico, propilico ed isopropilico si applica la stessa misura di lire 1.000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

I diritti erariali previsti nei precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai cali di giacenza degli alcoli gravati da imposta di fabbricazione quando detti cali non superano l'uno per cento all'anno.

Qualora il calo supera il limite di tolleranza stabilito nel precedente comma il diritto erariale è dovuto soltanto sulla relativa eccedenza.

Art. 6.

La misura del diritto erariale, di cui al primo comma del precedente articolo 2, si applica sugli alcoli in detto comma indicati che siano esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o risultino viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, presso gli stabilimenti d'impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

Art. 7.

Il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente articolo 3 si applica sugli alcoli di carrube e di fichi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

Art. 8.

La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente articolo 4 si applica sugli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere.

Essa si applica altresì agli alcoli puri viaggianti nella stessa data con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti d'impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

Art. 9.

Per lo spirito di gradazione non inferiore a 95 gradi ottenuto dal 16 settembre di ciascun anno al 30 aprile successivo dalla distillazione del vino, della vinaccia, del vinello e degli altri cascami della vinificazione, è accordata una riduzione d'imposta, nella misura di lire 4.000 per ettanidro oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

L'alcole ottenuto dal vinello per godere di tale riduzione deve provenire da vinello ottenuto o presso i distillatori o presso i vinificatori e stabilimenti vinicoli che abbiano ottemperato alla preventiva denuncia di lavorazione di cui all'articolo 60 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, relativo alla repressione delle frodi nei prodotti agrari, e all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, riguardante la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie alcoligene.

Art. 10.

All'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta in conformità della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 — articolo 5 — oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, è accordata una riduzione di imposta nella misura di lire 5.000 per ettanidro.

Art. 11.

Sull'acquavite di vino che sia prodotta con vini sani di qualsiasi gradazione e con vini che abbiano un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili e che abbiano i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 159 — articolo 4 — e dal decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 — articoli 5 e 6 — è accordata una riduzione di imposta nella misura di lire 8.000 oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

Art. 12.

È vietato fare qualsiasi riferimento al vino, alla vite, all'uva e all'acquavite nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche a base di alcole diverso dall'acquavite naturale di vino; analogo divieto è stabilito per le stesse bevande diverse dalle altre acquaviti disciplinate dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Le parole « distillato » e « distillazione » non possono essere usate se non seguite dal nome della sostanza dalla quale si ricava — per distillazione — il tipo di acquavite di cui alla ripetuta legge n. 1559.

Art. 13.

Le disposizioni di cui all'articolo 153 del regolamento sull'imposta sugli spiriti, approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, sono estese ai liquori, ai vini vermouth e marsala, ai vini liquorosi preparati sotto vigilanza finanziaria con alcole e zucchero gravati di imposta e dell'eventuale diritto erariale e custoditi nei magazzini fiduciari.

Tali prodotti, per i quali sia stato richiesto il certificato previsto nell'articolo suddetto, si considerano come dati in pegno al creditore per il loro valore, al netto dei tributi dovuti e non possono essere estratti senza la consegna del certificato relativo.

Nel caso in cui l'estrazione fosse effettuata in deroga alle norme dell'imposta sugli spiriti e sugli zuccheri, il creditore può far valere il suo diritto di prelazione sul prodotto abusivamente estratto, purchè corrisponda prima allo Stato i tributi relativi.

Art. 14.

Per i liquori e le acquaviti naturali che siano prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con spiriti e zucchero gravati d'imposta e dell'eventuale diritto erariale, nel caso di destinazione al consumo interno, è sospeso l'obbligo del periodo di invecchiamento prescritto dall'articolo 4 del regio decreto 1° marzo 1937, n. 226, modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 le ditte interessate dovranno fare denuncia della quantità di alcoli puri e denaturati, considerati nei predetti articoli, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competenti entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 16.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 15 o presenti denuncia inesatta o tardiva è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale evaso o che siasi tentato di evadere.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dal ripetuto articolo 15.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1955.

GRONCHI

SEGNÍ — ANDREOTTI — GAVA — COLOMBO —
CORTESE — MATTARELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.